

“REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL’EMILIA-ROMAGNA E SUE AREE CONTIGUE

(L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 E SS.MM.II.)



Preso atto:

- della Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 78 del 27/11/2020 recante *“Regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e sue aree contigue (Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 e ss.mm.ii.) di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 18 del 17/03/2014 – Aggiornamento / modifiche non sostanziali”*
- della Deliberazione di Comunità del Parco del 18/12/2020 recante *“Informativa sull'aggiornamento / modifiche non sostanziali al Regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e sue aree contigue (Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 e ss.mm.ii.) di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 18 del 17/03/2014, già approvato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 78 del 27/11/2020”*.

Ricordato che:

- **l'art. 32, comma 1, della L.R. n. 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;**
- **l'art. 18, comma 4, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. stabilisce che l'approvazione dei regolamenti dei Parchi previsti dall'art. 32 della L.R. n. 6/2005, sia attribuita alla Regione.**

Richiamate:

- **le Norme Tecniche di Attuazione dei Piani di Stazione del Parco;**
- **le Deliberazioni di Assemblea del già-Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po n. 28/204 del 26/07/1996, n. 38/720 del 19/12/1996 e n. 12/1354 del 29/09/1997, di approvazione del “*Regolamento provvisorio per la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco e pre-parco Regionale del Delta del Po*” e sue successive modifiche;**
- **la Deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po n. 18 del 17/03/2014 che approva il vigente “*Regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e sue aree contigue (Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 e ss.mm.ii.)*”;**

Dato atto che:

- secondo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 nella recente fase di riorganizzazione degli istituti di protezione, sono venute meno le Oasi di protezione della fauna selvatica o parte di esse, insistenti nel territorio ricadente nel territorio del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna;
- è intenzione dell'Ente Parco dare continuità al divieto di esercizio dell'attività di ricerca e la raccolta dei tartufi in quelle zone classificate quali Zone "C" di protezione ambientale ed Aree contigue "AC" (pre-parco), ricadenti nei territori di cui sopra, al fine di non alterare gli equilibri esistenti e già consolidati sul territorio stesso.

Ritenuto, pertanto:

- di provvedere ad aggiornare ed apportare modifiche non sostanziali al vigente *"Regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia- Romagna e sue aree contigue"* di cui alla Deliberazione del C. E. n. 18 del 17/03/2014, necessarie per il recepimento delle disposizioni derivanti dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 nella recente fase di riorganizzazione degli istituti di protezione, essendo venute meno le Oasi di protezione della fauna selvatica o parte di esse, insistenti nel territorio ricadente nel Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna, e sulla base degli adeguamenti normativi.

"REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA E SUE AREE CONTIGUE (LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 E SS.MM.II.) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 33 DEL 18/04/2014 – AGGIORNAMENTO / MODIFICHE NON SOSTANZIALI

**ART. 1
(FINALITÀ E PRINCIPI)**

- a) Con le presenti disposizioni viene regolamentata la ricerca e la raccolta dei tartufi, per la tutela della biodiversità, la salvaguardia ed il mantenimento degli ambienti di produzione, per la loro valorizzazione come risorsa locale, consentendone la raccolta secondo forme compatibili con gli usi tradizionali ed in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente:
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
 - Legge 16 dicembre 1985 n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e ss.mm.ii.;
 - Legge 17 maggio 1991 n. 162 "Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 2 settembre 1991 n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 5 aprile 2011 n. 2 "Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752" e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 17 "Modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale".
- b) Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.

**ART. 2
(AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE)**

- a) L'area interessata dal presente regolamento è quella del Parco ed aree contigue così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna;
- b) All'interno del territorio di validità del presente regolamento vale la seguente zonizzazione:
- **ZONE " A " DI PROTEZIONE INTEGRALE**
divieto assoluto di ricerca e raccolta dei tartufi;
 - **ZONE " B " DI PROTEZIONE GENERALE**
divieto di ricerca e raccolta dei tartufi;
la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle sole aree boscate "Pineta Ribaldesa e Pineta Motte del Fondo" (in comune di Mesola), ai possessori di apposita

autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia, e sulla base delle disposizioni contenute al successivo art. 5;

– **ZONE " C " DI PROTEZIONE AMBIENTALE**

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia.

– **AREE CONTIGUE "AC" (pre-parco)**

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia.

- c) La ricerca e la raccolta dei tartufi sono comunque sempre vietate nell'ambito delle seguenti "Riserve Naturali dello Stato", di cui all'unita planimetria:
- | | |
|--|-------------------|
| 1) R.N.I. Bassa dei Frassini – Balanzetta | (D.M. 26/07/1971) |
| 2) R.N.Z. Sacca di Bellocchio | (D.M. 09/02/1971) |
| 3) R.N. Bosco della Mesola | (D.M. 13/07/1977) |
| 4) R.N. Pineta di Ravenna | (D.M. 13/07/1977) |
| 5) R.N. Po di Volano | (D.M. 13/07/1977) |
| 6) R.N.P.AN. Salina di Cervia | (D.M. 31/01/1979) |
| 7) R.N.O. Duna Costiera ravennate e foce del torrente Bevano | (D.M. 05/11/1979) |
| 8) R.N.Z. Sacca di Bellocchio II | (D.M. 05/11/1979) |
| 9) R.N.P.AN. Destra Foce fiume Reno | (D.M. 30/09/1980) |
| 10) R.N.Z. Sacca di Bellocchio III | (D.M. 16/03/1981) |
| 11) R.N.O. Foce fiume Reno | (D.M. 16/03/1981) |
| 12) R.N.P.AN. Dune ed isole della Sacca di Gorino | (D.M. 18/11/1982) |
| 13) R.N.O. Duna Costiera di Porto Corsini | (D.M. 15/04/1983) |
- d) La raccolta è altresì sempre vietata nelle "AREE DI DIVIETO" (già Oasi di Protezione della fauna selvatica) ricadenti in zona "C" di protezione ambientale ed in Aree contigue "AC" (pre-parco), nonché nell'ambito delle AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE istituite all'interno dei perimetri dell'area protetta, di cui all'unita planimetria.

**ART. 3
(SPECIE OGGETTO DI RACCOLTA, PERIODO E LIMITI)**

E' consentita la ricerca e la raccolta delle seguenti specie di tartufi:

- | | |
|---|---------------------------------|
| • <i>Tuber magnatum</i> (tartufo bianco) | dal 1° settembre al 20 gennaio; |
| • <i>Tuber melanosporum</i> (tartufo nero pregiato) | dal 1° novembre al 31 marzo; |
| • <i>Tuber borchii</i> o <i>albidum</i> (bianchetto o marzuolo) | dal 1° dicembre al 15 aprile; |
| • <i>Tuber macrosporum</i> (tartufo nero liscio) | dal 1° settembre al 20 gennaio; |
| • <i>Tuber aestivum</i> (tartufo estivo o scorzone) | dal 1° maggio al 30 giugno; |
| • <i>Tuber uncinatum</i> (tartufo uncinato) | dal 20 settembre al 31 gennaio; |
| • <i>Tuber brumale</i> (t. nero d' inverno o trifola nera) | dal 1° dicembre al 30 aprile; |
| • <i>Tuber mesentericum</i> (tartufo nero ordinario) | dal 20 settembre al 31 gennaio; |

stabilendo i seguenti orari di ricerca e raccolta:

- a) sono vietate la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 07.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, per gli altri periodi consentiti dal calendario.

- b) Il quantitativo massimo giornaliero che ogni cercatore potrà raccogliere è fissato in un chilogrammo; qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.
- c) L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po si riserva di poter diminuire tale quantitativo di raccolta in funzione di particolari esigenze di tutela ambientale.

**ART. 4
(AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA ED ALLA RACCOLTA)**

- a) L'autorizzazione avviene tramite il rilascio di apposito "tesserino di idoneità" a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo, da parte della Regione. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta, della legislazione statale e regionale vigente in materia;
- b) Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale ed hanno validità di 10 anni (alla scadenza è necessaria rinnovarla);
- c) L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni, i quali possono assistere alle fasi di ricerca e raccolta.
- d) Per esercitare l'attività è necessario versare la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, il cui importo è determinato dalla Regione stessa. La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno.

**ART. 5
(MODALITÀ DI RACCOLTA)**

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite con l'ausilio di un solo cane nei periodi sopraindicati e secondo le seguenti modalità:

- a) divieto di ricerca e raccolta dei tartufi nella giornata di mercoledì;
- b) nelle Pinete "Ribaldesa e Motte del Fondo" (in comune di Mesola), la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite giornalmente e complessivamente ad un massimo di 15 persone, previo il rilascio di apposito permesso giornaliero;
- c) nelle aree di cui alla lettera precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite ai soli residenti, nella giornata di sabato;
- d) il permesso, che consente il contingentamento dell'attività di cui al precedente punto b), sarà rilasciato dal Comune di Mesola, su delega dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po.

Le modalità di ricerca e di raccolta dei tartufi, per quanto non espressamente indicate nel presente Regolamento, sono quelle stabilite dalla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e ss.mm.ii., oltreché dalla Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e ss.mm.ii.

**ART. 6
(CONTROLLI E SANZIONI)**

- a) Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del

Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre ai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara e Ravenna (ai sensi della Legge Regionale del 3 luglio 1989, n. 23).

- b) L'Ente irrogatore per le violazioni al presente Regolamento è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po ed i proventi che ne derivano per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono ad esso devolute. Le sanzioni pecuniarie sono quelle previste dalla Legge regionale 02 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modifiche ed integrazioni; per le violazioni non contemplate alla citata Legge Regionale, si applica quanto previsto dall'art. 60 della Legge Regionale 2005, n. 6.

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Reg. nr. 2022/0059800 del 24/01/2022

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO Reg. nr.0000578/2022 del 25/01/2022

OGGETTO: “Regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e sue aree contigue (L.R. 2 settembre 1991, n. 24 e ss.mm.ii.)” – Esito istruttoria tecnica.

Con la presente si notifica l’esito dell’istruttoria del regolamento in oggetto, trasmesso con nota ns. prot. 845855.E del 23/12/2020.

Si richiede pertanto vostro gentile riscontro sull’accoglimento delle modifiche proposte affinché la Regione possa procedere all’approvazione dello stesso.

Inoltre si richiede, ai sensi degli art. 5 e 9 della L.R. 24/2011, la trasmissione del verbale della seduta della Comunità del Parco e il parere obbligatorio della Consulta del Parco, in merito al Regolamento in oggetto.

“REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL’EMILIA-ROMAGNA E SUE AREE CONTIGUE (L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 E SS.MM.II.)” ~~DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 33 DEL 18/04/2014 - AGGIORNAMENTO / MODIFICHE NON SOSTANZIALI~~

ART. 1 (FINALITÀ E PRINCIPI)

a) Con le presenti disposizioni viene regolamentata la ricerca e la raccolta dei tartufi, per la tutela della biodiversità, la salvaguardia ed il mantenimento degli ambienti di produzione, per la loro valorizzazione come risorsa locale, consentendone la raccolta secondo forme compatibili con gli usi tradizionali ed in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- Legge 16 dicembre 1985 n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e ss.mm.ii.;
- Legge 17 maggio 1991 n. 162 "Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 2 settembre 1991 n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e ss.mm.ii.;
- ~~Legge Regionale 5 aprile 2011 n. 2 "Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752" e ss.mm.ii.;~~
- Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 17 "Modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

b) Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.

ART. 2 (AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE)

a) L'area interessata dal presente regolamento è quella del Parco ed aree contigue così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna;

b) All' interno del territorio di validità del presente regolamento vale la seguente zonizzazione:

– ZONE “A” DI PROTEZIONE INTEGRALE

divieto assoluto di ricerca e raccolta dei tartufi;

– ZONE “B” DI PROTEZIONE GENERALE

divieto di ricerca e raccolta dei tartufi;

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle sole aree boscate "Pineta Ribaldesa e Pineta Motte del Fondo" (in comune di Mesola), ai possessori di apposita autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia, e sulla base delle disposizioni contenute al successivo art. 5;

– ZONE “C” DI PROTEZIONE AMBIENTALE

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia.

– AREE CONTIGUE “AC” (pre-parco)

la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia.

ART. 2
(AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE)

c) La ricerca e la raccolta dei tartufi sono comunque sempre vietate nell'ambito delle seguenti "Riserve Naturali dello Stato", di cui all'unita planimetria:

- 1) R.N.I. Bassa dei Frassini – Balanzetta (D.M. 26/07/1971)
- 2) R.N.Z. Sacca di Bellocchio (D.M. 09/02/1971)
- 3) R.N. Bosco della Mesola (D.M. 13/07/1977)
- 4) R.N. Pineta di Ravenna (D.M. 13/07/1977)
- 5) R.N. Po di Volano (D.M. 13/07/1977)
- 6) R.N.P.AN. Salina di Cervia (D.M. 31/01/1979)
- 7) R.N.O. Duna Costiera ravennate e foce del torrente Bevano (D.M. 05/11/1979)
- 8) R.N.Z. Sacca di Bellocchio II (D.M. 05/11/1979)
- 9) R.N.P.AN. Destra Foce fiume Reno (D.M. 30/09/1980)
- 10) R.N.Z. Sacca di Bellocchio III (D.M. 16/03/1981)
- 11) R.N.O. Foce fiume Reno (D.M. 16/03/1981)
- 12) R.N.P.AN. Dune ed isole della Sacca di Gorino (D.M. 18/11/1982)
- 13) R.N.O. Duna Costiera di Porto Corsini (D.M. 15/04/1983)

d) La raccolta è altresì sempre vietata nelle "AREE DI DIVIETO" (già Oasi di Protezione della fauna selvatica) ricadenti in zona "C" di protezione ambientale ed in Aree contigue "AC" (pre-parco), nonché nell'ambito delle Aziende Faunistico Venatorie istituite all'interno dei perimetri dell'area protetta, di cui all'Allegato 1 unita planimetria.



Art. 2

REGOLAMENTO per la RICERCA e la RACCOLTA dei TARTUFI
nel TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell'EMILIA-ROMAGNA
E SUE AREE CONTIGUE



AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE/1

- a) L'area interessata dal presente regolamento è quella del **Parco ed aree contigue** così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia- Romagna;




Art. 2

REGOLAMENTO per la RICERCA e la RACCOLTA dei TARTUFI
nel TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell'EMILIA-ROMAGNA
E SUE AREE CONTIGUE

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE/2

b) All' interno del territorio di validità del presente regolamento vale la seguente zonizzazione:



c) La ricerca e la raccolta dei tartufi sono comunque **sempre vietate** nell'ambito delle seguenti *“Riserve Naturali dello Stato”*, di cui all'unita planimetria:

<i>Bassa dei Frassini-Balanzetta</i>	<i>(D.M. 26/07/1971)</i>
<i>Sacca di Bellocchio</i>	<i>(D.M. 09/02/1971)</i>
<i>Bosco della Mesola</i>	<i>(D.M. 13/07/1977)</i>
<i>Pineta di Ravenna</i>	<i>(D.M. 13/07/1977)</i>
<i>Po di Volano</i>	<i>(D.M. 13/07/1977)</i>
<i>Salina di Cervia</i>	<i>(D.M. 31/01/1979)</i>
<i>Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano</i>	<i>(D.M. 05/06/1979)</i>
<i>Sacca di Bellocchio II</i>	<i>(D.M. 05/11/1979)</i>
<i>Destra Foce fiume Reno</i>	<i>(D.M. 30/09/1980)</i>
<i>Sacca di Bellocchio III</i>	<i>(D.M. 16/03/1981)</i>
<i>Foce fiume Reno</i>	<i>(D.M. 16/03/1981)</i>
<i>Dune ed isole della Sacca di Gorino</i>	<i>(D.M. 18/11/1982)</i>
<i>Duna costiera di Porto Corsini</i>	<i>(D.M. 15/04/1983)</i>



ART. 3 (SPECIE OGGETTO DI RACCOLTA, PERIODO E LIMITI)

È consentita la ricerca e la raccolta delle seguenti specie di tartufi: **come da Calendario regionale di raccolta tartufi vigente.**

- **Tuber magnatum (tartufo bianco) dal 1° settembre al 20 gennaio;**
- **Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato) dal 1° novembre al 31 marzo;**
- **Tuber borchii o albidum (bianchetto o marzuolo) dal 1° dicembre al 15 aprile;**
- **Tuber macrosporum (tartufo nero liscio) dal 1° settembre al 20 gennaio;**
- **Tuber aestivum (tartufo estivo o scorzone) dal 1° maggio al 30 giugno;**
- **Tuber uncinatum (tartufo uncinato) dal 20 settembre al 31 gennaio;**
- **Tuber brumale (t. nero d' inverno o trifola nera) dal 1° dicembre al 30 aprile;**
- **Tuber mesentericum (tartufo nero ordinario) dal 20 settembre al 31 gennaio;**

stabilendo i seguenti orari di ricerca e raccolta:

- a) sono vietate la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 07.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, per gli altri periodi consentiti dal calendario.
- b) Il quantitativo massimo giornaliero che ogni cercatore potrà raccogliere è fissato in un chilogrammo; qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.
- c) L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po si riserva di poter diminuire tale quantitativo di raccolta in funzione di particolari esigenze di tutela ambientale.

ART. 4
(AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA ED ALLA RACCOLTA)

- a) L'autorizzazione avviene tramite il rilascio di apposito “tesserino di idoneità” a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo, da parte della Regione. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta, della legislazione statale e regionale vigente in materia;
- b) Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale ed hanno validità di 10 anni (alla scadenza è necessaria rinnovarla);
- c) L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni, i quali possono assistere alle fasi di ricerca e raccolta, **ai sensi dell'art. 8 comma 5 della LR 24/1991 e ss.mm.ii.**
- d) Per esercitare l'attività è necessario versare la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, il cui importo è determinato dalla Regione stessa. La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno.



PARCO DELTA DEL PO
EMILIA-ROMAGNA

Art. 4

REGOLAMENTO per la RICERCA e la RACCOLTA dei TARTUFI
nel TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell'EMILIA-ROMAGNA
E SUE AREE CONTIGUE



AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA ED ALLA RACCOLTA

- a) L'autorizzazione avviene tramite il rilascio di apposito **"tesserino di idoneità"** a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo, da parte della Regione. Essa è subordinata all'**esito favorevole di un esame** volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta, della legislazione statale e regionale vigente in materia;
- b) Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale ed hanno **validità di 10 anni** (alla scadenza è necessaria rinnovarla);
- c) L'**età minima** dei raccoglitori **non deve essere inferiore ai 14 anni**, i quali possono assistere alle fasi di ricerca e raccolta.
- d) Per esercitare l'attività è necessario versare **la tassa di concessione regionale** per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, il cui importo è determinato dalla Regione stessa. La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno.

ART. 5 (MODALITÀ DI RACCOLTA)

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite con l'ausilio di un solo cane nei periodi sopraindicati e secondo le seguenti modalità:

- a) divieto di ricerca e raccolta dei tartufi nella giornata di mercoledì;**
- b) nelle Pinete “Ribaldesa e Motte del Fondo” (in comune di Mesola), la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite giornalmente e complessivamente ad un massimo di 15 persone, previo il rilascio di apposito permesso giornaliero;**
- c) nelle aree di cui alla lettera precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite ai soli residenti, nella giornata di sabato;**
- d) il permesso, che consente il contingentamento dell'attività di cui al precedente punto b), sarà rilasciato dal Comune di Mesola, su delega dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.**

Le modalità di ricerca e di raccolta dei tartufi, per quanto non espressamente indicate nel presente Regolamento, sono quelle stabilite dalla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo” e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e ss.mm.ii., oltreché dalla Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” e ss.mm.ii.



PARCO DELTA DEL PO
EMILIA-ROMAGNA

Art. 5

REGOLAMENTO per la RICERCA e la RACCOLTA dei TARTUFI
nel TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell'EMILIA-ROMAGNA
E SUE AREE CONTIGUE



MODALITÀ DI RACCOLTA/1

La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite:




con l'ausilio di **1 solo cane** nei periodi sopraindicati



DIVIETO nella giornata di **MERCOLEDI'**

Aree boscate "Pineta Ribaldesa e Pineta Motte del Fondo" (località Mesola)



- max **15 persone**, con apposito **permesso giornaliero** (rilasciato dal **Comune di Mesola** su delega dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po).




- per **i soli residenti** nella giornata di **SABATO**

ART. 6 (CONTROLLI E SANZIONI)

a) Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre ai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara e Ravenna (ai sensi della Legge Regionale del 3 luglio 1989, n. 23).

b) ~~L'Ente irrogatore per le violazioni al presente Regolamento è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ed i proventi che ne derivano per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono ad esso devolute.~~ Le sanzioni pecuniarie sono quelle previste dalla Legge regionale 02 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e successive modifiche ed integrazioni; per le violazioni non contemplate alla citata Legge Regionale, **ma previste nel presente Regolamento**, si applica quanto previsto dall'art. 60 della Legge Regionale 2005, n. 6. **Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 aprile 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21.**




COMUNE DI AREZZO

CARTA DELLA REGOLAMENTAZIONE PER LA PESCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI DEL TERRITORIO DEL PRATO REGIONALE DEL COMUNE DI AREZZO (CANTONE DI AREZZO)
 Legge Regionale 2 settembre 2001, n. 24, e s.m.g.
 Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ____

Legenda

-  Perimetro del Parco Regionale del Delta del Po dell'Orlato Romagnolo
-  Zona "A" di protezione integrale in cui è vietata la pesca e la raccolta dei tartufi
-  Zona "B" di protezione generale in cui è vietata la pesca e la raccolta dei tartufi
-  Zona "C" di protezione ambientale
-  Area contigua "AC" (Pino Nero)
-  Perimetro tutelato in cui è vietata la pesca e la raccolta dei tartufi
-  Area di riserva (gli Codi di protezione delle Faune selvatiche)
-  Perimetro Forestale Venatorio
-  Area "Riduzione e Riserva del Fondo" in cui è consentita la pesca e la raccolta dei tartufi ai soli residenti nelle giornate di sabato, previo il rilascio, da parte del Comune di Arezzo, di appositi permessi preesistenti

Scala: 1:100.000
 Formato pagina: A3 (297x420)












PARCO DELTA DEL PO
EMILIA ROMAGNA

CARTA DELLA REGOLAMENTAZIONE PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO dell'EMILIA-ROMAGNA E AREE CONTIGUE (PRE-PARCO)

Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 e ss.mm.ii.

adottato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 78 del 27-11-2020

Legenda

-  Perimetro del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna
-  Zone "A" di protezione integrale in cui è vietata la ricerca e la raccolta dei tartufi
-  Zone "B" di protezione generale in cui è vietata la ricerca e la raccolta dei tartufi
-  Zone "C" di protezione ambientale
-  Aree contigue "AC" (Pre-Parco)
-  Riserve Naturali in cui è vietata la ricerca e la raccolta dei tartufi
-  Aree di divieto (già Oasi di protezione della fauna selvatica)
-  Aziende Faunistico Venatorie
-  Pineta "Ribaldesa e Motte del Fondo" in cui è consentita la ricerca e la raccolta dei tartufi ai soli residenti nella giornata di sabato, previo il rilascio, da parte del Comune di Mesola, di apposito permesso giornaliero

Nelle ZONE "C" e nelle Aree "A.C." (Pre-Parco), la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti

***Grazie
per l'attenzione !***



Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Corso Giuseppe Mazzini, 200 – 44022 COMACCHIO (FE)
Tel. 0533.314003 Fax. 0533.318007 PEC: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it